



Città di Lucca

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE
OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
E PER L'APPLICAZIONE DEL RELATIVO CANONE**

**(approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n° 172 del 29.12.1998
e successive modifiche e integrazioni)**

PARTE I – PREVISIONE DELLE PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi degli articoli 52 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, definisce e stabilisce le modalità per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e l'applicazione del relativo canone.
2. Sono soggette a concessione le occupazioni permanenti e temporanee realizzate nelle strade, nei corsi, nelle piazze, nei mercati non attrezzati e, comunque, su suolo demaniale o su patrimonio indisponibile dell'Amministrazione.
3. Sono parimenti soggette a concessione le occupazioni permanenti e temporanee degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, effettuate – anche da aziende di erogazione di pubblici servizi - con manufatti di qualunque genere, compresi i cavi, le condutture e gli impianti, impianti pubblicitari e di distribuzione carburanti, installazioni ed arredi nonché le occupazioni di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge.
4. Il presente regolamento disciplina inoltre:
 - a) le misure base di tariffa per tipologie di occupazione determinate in rapporto alla loro natura e al beneficio economico che esse producono;
 - b) i criteri di determinazione del canone;
 - c) le agevolazioni speciali;
 - d) le modalità e termini per il pagamento del canone ;
 - e) le caratteristiche degli elementi di arredo ammesse per l'occupazione di suolo pubblico nel Centro Storico e nelle aree oggetto di tutela;
 - f) gli accertamenti e le sanzioni.

Art. 2 - Concessioni

1. Le occupazioni permanenti o temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, comportino o meno la costruzione di manufatti, sono soggette a concessione.
2. Dette occupazioni, come innanzi individuate, consentono una utilizzazione particolare dei predetti beni alla quale consegue correlativamente una compressione del diritto di godimento generalizzato sugli stessi da parte della collettività.
3. Le occupazioni effettuate senza la prescritta concessione, ovvero con concessione revocata, sospesa, scaduta ovvero decaduta, sono abusive. Sono considerate abusive anche le occupazioni d'urgenza per le quali l'interessato non abbia ottemperato alle disposizioni di cui all'art. 14 o per accertata inesistenza del requisito d'urgenza.

Art. 3 - Durata delle occupazioni

1. Le occupazioni di suolo pubblico possono essere permanenti o temporanee.
2. Sono permanenti le occupazioni la cui durata, risultante dal titolo, non è inferiore a 365 giorni.
3. Sono temporanee le occupazioni, la cui durata, risultante dal titolo è inferiore a 365 giorni.
4. Per le attività che danno luogo ad occupazioni di suolo pubblico a sviluppo progressivo (ad es. manutenzione, posa di cavi e condutture, ecc.....), può essere richiesto il rilascio di uno specifico titolo recante la previsione delle modalità, dei tempi e dell'entità delle occupazioni nelle loro varie fasi di sviluppo.
5. Le occupazioni temporanee stagionali sono definite al successivo art. 18.

Art. 4 - Procedimento per il rilascio degli atti di concessione

1. Il provvedimento di concessione, costituente titolo per l'occupazione, è rilasciato alla conclusione di apposito procedimento amministrativo.
2. Detto procedimento è regolato dai principi generali previsti in materia e va coordinato ed integrato con le disposizioni del codice della strada, e dal relativo regolamento di esecuzione ed attuazione, nonché dalla legge 7 agosto 1990 n. 241.
3. Non sono comunque subordinate al previo rilascio del relativo provvedimento amministrativo le occupazioni effettuate a titolo temporaneo in occasione dei mercati da parte di coloro che

sostituiscono provvisoriamente i titolari assenti. Per tali occupazioni il documento di quietanza per il versamento del canone vale come titolo.

Art. 5 - Concessione di suolo pubblico per eventi inseriti nel calendario comunale

1. Le richieste di concessione di suolo pubblico per l'effettuazione di eventi inseriti nel Calendario comunale hanno la precedenza e la preferenza rispetto alle altre.
2. Con l'avviso periodico per la presentazione delle proposte di evento da inserire nel Calendario Comunale, potranno essere definiti indirizzi e criteri per limitare – nel Centro Storico e nel medesimo periodo - la concessione di suolo pubblico ad eventi di contenuto analogo.

Art. 6 - Procedimento amministrativo

1. La domanda di concessione del suolo pubblico, a pena di improcedibilità, deve essere compilata, completata e trasmessa secondo le indicazioni rinvenibili sul sito istituzionale dell'ente utilizzando i modelli ivi scaricabili.
2. Le occupazioni richieste per conto del Comune non comportano il pagamento del canone né dei diritti di istruttoria.

Art. 7 - Definizione del procedimento amministrativo

1. Salva l'interruzione dei termini di cui al successivo art. 8 e i termini per la presentazione della richiesta di occupazione stagionale di cui all'articolo 18 c. 6, il procedimento di rilascio si conclude entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda all'Amministrazione comunale.
2. Agli esiti dell'istruttoria - che dovrà verificare l'esistenza di impedimenti e/o situazioni che contrastino con gli interessi generali della collettività - viene emesso il provvedimento amministrativo di rilascio o di diniego del titolo richiesto.
3. In ogni caso l'occupazione è subordinata al previo rilascio del titolo.
4. Gli interessati possono motivatamente richiedere, previo pagamento dei diritti d'urgenza nella misura stabilita ai sensi del successivo art. 25, l'esame urgente della domanda alla quale, qualora ricorrano i presupposti, segue l'adozione del provvedimento di concessione entro quarantotto ore.

Art. 8 - Istruttoria

1. Il responsabile del procedimento qualora la domanda risulti incompleta ne richiede l'integrazione entro i dieci giorni dalla presentazione.
2. La richiesta di integrazione interrompe i termini del procedimento che riprendono a decorrere dal momento in cui la documentazione viene acquisita.

Art. 9 - Rilascio della concessione

1. Il provvedimento di concessione è rilasciato dal dirigente del settore competente.
2. Il rilascio della concessione è negato nel caso che il richiedente sia in difetto nell'adempimento degli obblighi relativi ad altra concessione e fino a quando non li abbia regolarizzati ovvero qualora sia stata pronunciata nei suoi confronti la decadenza di un precedente titolo ai sensi dell'art. 14 comma 3 e per il relativo periodo.
3. Il titolare della occupazione è responsabile di tutti i danni eventualmente provocati dalla sua utilizzazione all'area pubblica in godimento ed è obbligato alla sua rimessa in pristino alla scadenza del periodo di occupazione.
4. Il titolare della occupazione è altresì responsabile dei danni a cose e/o a persone in relazione alla attività condotta sull'area in concessione.
5. Tenuto conto dei beni pubblici interessati anche indirettamente dalla utilizzazione dello spazio pubblico richiesto, il rilascio della concessione può essere subordinato alla prestazione di idonee garanzie.

Art. 10 - Contenuto del provvedimento di concessione

1. Il provvedimento di concessione deve riportare, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori del suolo o dello spazio pubblico:
 - a) la misura dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
 - b) la data di inizio e di fine dell'occupazione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
 - c) gli adempimenti e gli obblighi cui è tenuto il concessionario.

2. Il rilascio della concessione non costituisce titolo per la realizzazione di opere per le quali la normativa vigente preveda apposite autorizzazioni, concessioni, nulla osta, s.c.i.a. , comunicazioni, ecc.

Art. 11 - Principali obblighi del concessionario

1. Il concessionario deve rispettare le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione concernenti le modalità di utilizzo delle relative aree e spazi.
2. Ove l'occupazione comporti installazioni, posizionamento di strutture mobili o la loro realizzazione in loco, il concessionario ha l'obbligo, alla scadenza della concessione, di rimettere l'area in pristino restando a suo carico ogni onere derivante da danneggiamenti o interventi di rimozione.
3. Il concessionario deve utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi, dovendo provvedere alla sua pulizia oltre che, qualora presenti, alla manutenzione e pulizia degli elementi di arredo, restando responsabile dei danni eventualmente provocati a persone e/o cose dal mancato rispetto di tali obblighi.
4. Il concessionario è obbligato ad esibire immediatamente, se richiesto da parte di agenti e/rappresentanti della Pubblica Amministrazione, gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione.

Art. 12 - Revoca, modifica, sospensione della concessione

1. L'Amministrazione può revocare o, se del caso, modificare in qualsiasi momento, e sospendere temporaneamente, senza alcun obbligo di indennizzo, il provvedimento di concessione qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse.
2. La revoca disposta ai sensi del comma 1) dà comunque diritto alla restituzione della parte di canone eventualmente già versato per il periodo successivo alla revoca medesima.

Art. 13 - Rinuncia alla concessione

1. Il concessionario può rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione scritta diretta al Comune; se l'occupazione non è ancora iniziata, la rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato e dell'eventuale deposito cauzionale.
2. Se l'occupazione è in corso all'atto della comunicazione della rinuncia, il rimborso del canone eventualmente corrisposto è limitato al solo periodo di mancata occupazione mentre la restituzione dell'eventuale deposito cauzionale rimane comunque subordinata alla verifica dell'assenza di danni ai beni concessi.

Art. 14 - Decadenza dalla concessione

1. La concessione decade qualora ne sia accertato il mancato avvio entro i trenta giorni successivi al termine iniziale indicato nel provvedimento; tale termine può essere prorogato, su richiesta, per una sola volta e per non più di trenta giorni.
2. La concessione è inoltre dichiarata decaduta:
 - a) nel caso di mancato pagamento, alla scadenza del canone residuo;
 - b) nel caso di accertata difformità delle modalità di occupazione rispetto al contenuto del provvedimento rilasciato, previa contestuale diffida ed agli esiti della mancata conformazione alla medesima nei termini, rispettivamente, di:
 - 24 ore qualora si tratti di occupazione estesa oltre il perimetro autorizzato;
 - 15 giorni qualora le modalità di occupazione risultino difformi rispetto al progetto presentato.
3. Nel caso di decadenza della concessione disposta ai sensi del comma 2, al trasgressore ed agli obbligati in solido non potrà essere rilasciata alcuna nuova concessione di suolo pubblico per i successivi 90 giorni e non dà diritto al rimborso o alla riduzione del canone dovuto per il periodo di occupazione di cui alla autorizzazione né, tanto meno, a qualsiasi altra forma di indennizzo.
4. Con la decadenza viene concesso un termine per la remissione in pristino dell'area pubblica.
5. La decadenza è dichiarata dal dirigente e non dà diritto al rimborso dei diritti di istruttoria e del canone già pagato rapportato al periodo di mancato avvio dell'occupazione né, tanto meno, a qualsiasi altra forma di indennizzo.
6. Fino a che non risultino sanate eventuali partite pregresse relative al canone, al medesimo soggetto non potrà essere rilasciata altra concessione.

Art. 15 - Subentro nella concessione

1. Il provvedimento di concessione all'occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico ha carattere personale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione ad altri.
2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi la titolarità o la gestione di un'attività alla quale è collegata l'occupazione di suolo pubblico, il titolo viene intestato d'ufficio al subentrante che diviene obbligato in solido per il pagamento di eventuali partite pregresse.

Art. 16 - Proroga della concessione

1. L'Amministrazione, su richiesta dell'interessato - che deve pervenire inderogabilmente almeno 15 giorni prima della scadenza del titolo - può accordare fino a due proroghe delle concessioni per il periodo massimo di trenta giorni purché l'occupazione ulteriore sia compatibile con altre richieste già presentate.

Art. 17 - Occupazioni d'urgenza

1. In caso di emergenza o di obiettiva necessità, l'occupazione del suolo pubblico può essere effettuata in assenza del titolo, purché ne sia data immediata e documentata comunicazione all'Amministrazione e sia comunque attivata dall'interessato, contestualmente all'occupazione, la regolare procedura per il rilascio del provvedimento amministrativo.
2. La mancata comunicazione o l'accertata inesistenza delle condizioni che hanno determinato l'occupazione d'urgenza danno luogo all'applicazione della sanzione prevista per le occupazioni abusive.

PARTE II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE STAGIONALI DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE.

Art. 18 - Installazioni temporanee stagionali.

1. Gli esercizi della somministrazione possono acquisire solo concessioni temporanee stagionali.
2. Le occupazioni temporanee stagionali sono distinte in due periodi stagionali coincidenti rispettivamente con gli intervalli temporali dal 15 marzo al 15 novembre (periodo A) e dal 16 novembre al 14 marzo (periodo B).
3. Le domande di concessione di suolo pubblico con installazioni stagionali poste a corredo di attività economiche devono essere accompagnate dalla idonea documentazione – se del caso, anche da punto di vista edilizio - che, qualora si tratti di occupazioni che interessano aree nel Centro Storico e/o soggette a vincolo ambientale, dia conto della conformità degli arredi che si intendono utilizzare a quelli di cui all'Allegato tecnico al presente Regolamento.
4. Nell'ambito dei due periodi indicati, l'interessato può richiedere occupazioni di durata inferiore.
5. In ogni caso la richiesta ed il titolo rilasciato devono avere riguardo ad uno solo dei periodi stagionali.
6. Le richieste di occupazione stagionale devono essere presentate, rispettivamente, nel periodo 1 dicembre - 31 gennaio (periodo A) e 1 agosto - 30 settembre (periodo B).
7. Le richieste di occupazione temporanea stagionale sono istruite e definite contestualmente, garantendo parità di trattamento degli aventi titolo a richiedere il suolo pubblico, se del caso applicando i criteri di cui al successivo art. 20.
8. Le richieste che vengano presentate successivamente ai termini di cui al precedente comma potranno essere prese in esame ed accolte solo se compatibili con le occupazioni stagionali già rilasciate per il periodo.
9. Qualora le modalità di occupazione dello spazio concesso con installazioni stagionali non siano modificate, tale condizione potrà essere auto certificata dal richiedente.
10. Le occupazioni temporanee stagionali, su richiesta specifica e distinta, possono essere concesse con il medesimo provvedimento e fino ad un massimo di tre periodi, fermo restando l'obbligo di attestare la conformità degli arredi a quanto previsto dall'allegato, nel caso di loro sostituzione.

Art. 19 - Modalità della occupazione.

1. Lo spazio di suolo pubblico concedibile per l'estensione temporanea dell'attività dell'esercizio non può eccedere il doppio della superficie di somministrazione.
2. Ogni modifica del tipo di arredo utilizzato deve essere comunicata all'Amministrazione, dichiarandone e documentandone la conformità a quelli previsti nell'allegato tecnico qualora l'occupazione ricada nelle aree oggetto di tutela.
3. Nell'arco del o dei periodi continui di occupazione temporanea/stagionale concessi, le installazioni costituite da elementi facilmente amovibili e reversibili e prive di parti in muratura o di strutture stabilmente ancorate al suolo e comunque prive di tamponamenti esterni continui e di coperture realizzate con materiali rigidi e durevoli possono essere mantenute continuativamente per il tempo previsto dalla legge.
4. In ogni caso, gli allestimenti del suolo pubblico nelle aree sottoposte a tutela, devono essere valutati anche per il loro impatto dal punto di vista paesaggistico ambientale, ben potendo il rilascio della concessione essere condizionato a particolari prescrizioni la cui mancata osservanza determina, oltre la sanzione per il mancato rispetto del presente Regolamento, la decadenza della concessione se l'allestimento non viene conformato entro il termine concesso da apposita diffida.

Art. 20 - Caratteristiche delle occupazioni dei pubblici esercizi.

1. L'occupazione si sviluppa linearmente, in aderenza all'ingresso dell'esercizio.
2. Ferma restando l'eventuale specifica regolamentazione di cui all'art. 22, quando non diversamente possibile, l'occupazione di suolo pubblico può essere concessa anche su area diversa da quella di cui al comma 1 a condizione che la stessa sia disponibile, l'occupazione abbia inizio non oltre i 15 metri dall'asse della porta di ingresso del locale e sia lasciato uno spazio libero di passaggio non inferiore a metri 1,50 lungo gli antistanti edifici allo scopo di non costituire intralcio ad ingressi di abitazioni, sedi di attività economiche ed uffici ed assicurare la visibilità di vetrine e finestre ivi presenti al piano strada.
3. L'occupazione di suolo pubblico sul lato opposto di una strada, comunque nel rispetto di quanto previsto dal precedente comma 2, può essere concessa solo nell'ambito della z.t.l. e della a.p.u.
4. In ogni caso l'area oggetto di occupazione deve essere visibile dall'interno del locale fermi restando gli obblighi di sorvegliabilità in capo al titolare dell'esercizio.
5. L'estensione dell'area concessa per il periodo stagionale oggetto del provvedimento non costituisce alcun diritto acquisito in favore del concessionario in relazione a successive ed ulteriori richieste di concessione che insistano sulla stessa area.
6. Nel caso di una pluralità di richieste che riguardino una medesima area occupabile, lo spazio è suddiviso in proporzione alla superficie di somministrazione dell'esercizio.
7. La richiesta di occupazione deve presentare carattere di continuità, senza interruzioni o frazionamenti, fatte salve oggettive e riconosciute esigenze di accesso, transito, viabilità, ecc.
8. Quando l'esercizio è chiuso - compresa la notte - gli arredi e le installazioni devono essere disposte in modo ordinato e con opportuni accorgimenti idonei ad impedirne l'utilizzazione.
9. Nei periodi di chiusura per ferie superiori a sette giorni e nei periodi di sospensione dell'attività di somministrazione esterna, lo spazio concesso deve essere lasciato libero ed ordinato.
10. In ogni caso, con l'esclusione dei tavoli, delle sedie e degli ombrelloni, le installazioni di cui al comma 4 del precedente articolo 19, devono essere rimosse al termine del periodo indicato nella domanda di concessione, pena la comminazione delle specifiche sanzioni previste dalla legge.
11. Il titolare della concessione ha l'obbligo della manutenzione e della pulizia delle installazioni poste sul suolo pubblico.
12. Le installazioni non possono essere ancorate al suolo se non a mezzo di pesi e, in ogni caso, è fatto divieto di perforare o danneggiare le pavimentazioni.

Art. 21 - Divieto di occupazione per gli esercizi di vicinato e artigianali

1. È vietata l'occupazione di suolo pubblico da parte degli esercizi di vicinato e artigianali con modalità tali da realizzare forme di ristoro o consumo all'aperto (tavolini, ombrelloni, sedie, panchine, ecc.). Solo per le gelaterie artigianali può essere consentita l'occupazione di suolo pubblico con panchine ed ombrelloni.

Art. 22 - Ambiti speciali

1. L'ambito speciale è un'area di particolare pregio che, agli esiti di specifici protocolli d'intesa con la Soprintendenza BAPSAE, viene individuata con deliberazione della Giunta Comunale.
2. Le specifiche discipline di assetto, cui devono conformarsi le occupazioni di suolo pubblico, sono contenute nell'allegato E che viene aggiornato nel caso della individuazione di nuovi Ambiti.
3. Il mancato rispetto delle specifiche prescrizioni di cui al comma 2 è sanzionato ai sensi del presente Regolamento

PARTE III - DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE

Art. 23 - Soggetti tenuti al pagamento del canone

1. È obbligato al pagamento del canone di cui al presente regolamento, il titolare dell'atto di concessione e, in mancanza, l'occupante di fatto, anche abusivo, in relazione all'entità dell'area o dello spazio pubblico occupato, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di contestazione della violazione o del fatto materiale.

Art. 24 - Suddivisione del territorio comunale

1. La tariffa base per la determinazione del canone di concessione è graduata in rapporto all'importanza delle aree e degli spazi pubblici occupati. A tal fine, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche di cui al precedente art. 1 sono individuate e suddivise come segue:
 - I) Zona A + = Piazza dell'Anfiteatro, Piazza Napoleone, Piazza del Giglio, Piazza San Michele, Via Fillungo;
 - II) Zona A – quelle comprese entro la cerchia delle Mura Urbane, diverse da quelle rientranti nella zona A+, limitatamente a quelle all'interno della zona delimitata da via dell'Angelo Custode, via della Rosa, corso Garibaldi, via Cittadella, via S. Domenico, via Vittorio Emanuele, p.le Verdi, via S. Paolino, via Galli Tassi, via S. Giorgio, via Fillungo, piazza S. Frediano, via dell'Anfiteatro, via del Portico, piazza S. Pietro Somaldi nonché via Vittorio Veneto fino alla rampa del baluardo S. Maria e lo stesso baluardo ed il tratto di via Mordini che unisce via dell'Angelo Custode a piazza S. Pietro Somaldi. Le suddette vie sono considerate ricomprese all'interno di questa zona fatte sempre salve quelle rientranti nella zona A+;
 - III) Zona B – quelle situate entro la cerchia delle Mura Urbane nonché i baluardi e la passeggiata delle Mura, diverse da quelle indicate ai punti precedenti; quelle comprese nelle frazioni anagrafiche di S. Marco, S. Vito, Arancio, S. Filippo, S. Concordio C.da, Pontetetto, S. Donato, S. Anna, S. Gemignano di Moriano.
 - IV) Zona C – le altre strade, piazze ed aree non rientranti nelle categorie precedenti.

Art. 25 - Determinazione della tariffa base

1. Le tariffe base per metro quadrato o lineare di occupazione sono stabilite dalla Giunta Comunale entro il termine di approvazione del bilancio di previsione. La mancata adozione del predetto provvedimento, costituisce conferma delle tariffe vigenti. A prescindere dalle decisioni della Giunta Comunale, le predette tariffe sono annualmente aggiornate in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) (al netto dei tabacchi) rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Tale aggiornamento è adottato con determinazione dirigenziale.
2. La giunta comunale può differenziare le tariffe base a seconda della tipologia di occupazione, disponendo anche la loro eventuale applicazione con diverse decorrenze temporali; le tariffe sono distinte secondo le zone territoriali individuate dall'articolo 24 e ad esse si applicano i coefficienti moltiplicatori di cui al successivo articolo 26.
3. Gli importi dei diritti di istruttoria, dei diritti d'urgenza, delle spese di duplicazione, dei diritti di voltura, sono tutti stabiliti dalla Giunta Comunale nell'atto di determinazione delle tariffe base di cui sopra, fatti salvi comunque gli importi deliberati su proposta dell'ufficio competente.

Art. 26 - Coefficiente di valutazione economico dell'occupazione

1. Il coefficiente di valutazione del beneficio economico dell'occupazione è il valore attribuito all'attività connessa all'occupazione per il quale va moltiplicata la misura di base di tariffa fissata dall'art. 25 del presente regolamento.
2. Il coefficiente in questione si applica nelle misure seguenti:

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE		PERMANENTE	TEMPORANEA
1.	Occupazioni realizzate per finalità politiche ed istituzionali, culturali e sportive con accesso gratuito del pubblico	0,2	0,2
2.	Spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, comprese le tende fisse o retrattili. Occupazioni del suolo, continuativa e ripetitiva, finalizzata allo svolgimento di un servizio di interesse pubblico comunale.	0,5	0,5
3.	Occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante	0,4	0,4
4.	Occupazioni realizzate nell'esercizio dell'attività edilizia con ponteggi, impalcature e simili (limitatamente alle annualità 2018/2019/2020)	0,7	0,7
5.	Occupazioni realizzate nell'esercizio dell'attività edilizia con ponteggi, impalcature e simili (a decorrere dall'annualità 2021)	1	1
6.	Occupazioni realizzate per finalità culturali e sportive con accesso a pagamento del pubblico	1,4	1,4
7.	Occupazioni realizzate dai commercianti ambulanti in occasione delle iniziative diverse da quelle di cui al successivo punto 9, rientranti nelle definizioni di cui alla normativa regionale. Altre particolari manifestazioni preliminarmente individuate con deliberazione della Giunta Comunale	1,4	1,4
7 bis.	Occasioni commerciali a carattere straordinario	1,6	1,6
8.	Occupazioni effettuate per fini pubblicitari; occupazioni per l'effettuazione di riprese televisive e cinematografiche.	2,6	2,6
9.	Fiera promozionale Arti e Mestieri, Fiera del Biologico, Posteggi fuori mercato	1	1
9 bis.	Mercato Don Baroni, Mercati rionali S. Maria a Colle, Santa Maria del Giudice, Ponte a Moriano	0,75	0,75
10.	Occupazioni di suolo pubblico dei pubblici esercizi, bar, ristoranti ecc. ubicate all'interno della cerchia delle Mura Urbane (compresi i baluardi e la passeggiata delle Mura)	2,4	1
11.	Occupazioni di suolo pubblico dei pubblici esercizi, bar, ristoranti ecc., realizzate con la presenza contestuale di pedane e gazebo (tipo <i>dehors</i>) ubicate all'interno della cerchia delle Mura Urbane (compresi i baluardi e la passeggiata delle Mura)	2,8	1,3
12.	Occupazioni di suolo pubblico dei pubblici esercizi, bar, ristoranti ecc. ubicate fuori della cerchia delle Mura Urbane	1,2	0,5
13.	Occupazioni di suolo pubblico dei pubblici esercizi, bar, ristoranti ecc., realizzate con la presenza contestuale di pedane e gazebo (tipo <i>dehors</i>) ubicate fuori della cerchia delle Mura Urbane	1,4	0,65
14.	Occupazioni di suolo pubblico delle attività di noleggio biciclette	1,2	0,5
15.	Tutte le altre tipologie diverse da quelle indicate in tabella	1	1

3. Ai fini dell'applicazione dei coefficienti sopra indicati, nel caso di coesistenza di diverse tipologie di occupazione da parte dello stesso soggetto, si deve avere riguardo alle singole modalità di occupazione, determinando quindi per ciascuna il relativo coefficiente. Per le occupazioni realizzate nell'esercizio dell'attività edilizia con ponteggi, impalcature e simili, il coefficiente sopra indicato si applica alla tariffa prevista per la zona A, valida per l'intero territorio comunale.
4. In relazione alla situazione conseguente le misure governative di sospensione dell'esercizio della gran parte delle attività economiche dovute alla emergenza sanitaria Covid-19, per l'intera annualità 2020 il coefficiente di valutazione economico della occupazione riferita ai nn. 3, 4, 7, 7 bis, 9, 9 bis, 14 e 15 della Tabella che precede è fissato nella misura dello 0,01. La stessa misura viene applicata alle tipologie di occupazione di cui ai nn. 10, 11, 12 e 13 della Tabella per i periodi dell'anno 2020 non interessati dalla esenzione prevista ex-lege dall'art. 181 del d.l. 34/2020 e ss.mm.ii. Il canone

dovuto per l'anno 2020 – come determinato ai sensi del presente comma – dovrà essere pagato entro il 31 gennaio 2021. Quote di canone riferite alla annualità 2020 già eventualmente versate in eccesso rispetto alle disposizioni eccezionali di cui al presente comma, saranno compensate dal canone ordinariamente dovuto per le annualità successive al 2020. Per tutte le tipologie di occupazione, in ogni caso, non è dovuto alcun canone per il periodo 08.03.2020 – 18.05.2020 in ragione dei d.P.C.M. emanati dal Governo che hanno sospeso l'esercizio delle attività.

5. In relazione alla situazione conseguente le misure governative di sospensione dell'esercizio della gran parte delle attività economiche dovute alla emergenza sanitaria Covid-19, per il primo semestre dell'annualità 2021 il coefficiente di valutazione economico della occupazione riferita ai nn. 3, 7, 7 bis, 9, 9 bis, 10, 11, 12, 13 e 14 della Tabella che precede è fissato nella misura dello 0,01.

Art. 27 - Criteri di determinazione del canone

1. La misura complessiva del canone è determinata moltiplicando la tariffa stabilita ai sensi dell'art. 25 per il coefficiente di valutazione economica di cui all'art. 26; l'importo così ottenuto va ulteriormente moltiplicato per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari e, per le occupazioni temporanee, per i giorni di occupazione.
2. Per le occupazioni permanenti iniziate o scadute nel corso dell'anno, la misura del canone determinata con i criteri di cui ai commi precedenti è rapportata ai mesi di effettiva occupazione.
3. Per le occupazioni temporanee di durata inferiore al giorno si applica comunque la tariffa giornaliera.

Art. 28 - Agevolazioni

1. Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate da operatori su aree pubbliche in occasione dei mercati e fiere periodici, purché tali occupazioni si realizzino dalle ore 8.00 alle ore 14.00, o comunque per frazioni giornaliere non superiori alle sei ore, la tariffa ordinaria è ridotta del 25%.
2. Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con i distributori di carburante le superfici occupate sono calcolate in ragione del 60%.
3. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici occupate sono calcolate in ragione del 50% fino a mq. 100, del 25% per la parte eccedente i mq. 100 e fino a mq. 1000, del 10% per la parte eccedente i mq. 1000.
4. Per le manifestazioni e/o iniziative denominate “Salone dei Comics & Games”, “Cinema sotto le stelle”, “Summer Festival”, “Digital Photo Fest”, “Lucca Jazz Donna”, “Natale Anfiteatro” la superficie occupata è calcolata secondo i seguenti criteri: oltre mq. 300 e fino a mq. 1.000, riduzione del 40%; oltre mq. 1.000 e fino a mq. 3.000, riduzione del 60%; oltre mq. 3.000, riduzione dell'80%. La riduzione si applica all'intera superficie occupata e non per gli scaglioni sopra indicati.
5. Fatto salvo quanto previsto dal precedente comma per manifestazioni e/o iniziative promosse e/o sostenute dal Comune per le quali si ravvisa un interesse per la comunità sotto il profilo storico, religioso, culturale, turistico, economico spetta alla Giunta Comunale individuare quelle alle quali applicare eventuali riduzioni nella misura di cui sopra.
6. La Giunta Comunale può altresì accordare con propria motivata deliberazione particolari agevolazioni, fino anche alla completa esenzione dal pagamento, a favore delle occupazioni di particolare interesse pubblico realizzate da associazioni ed enti senza scopo di lucro ovvero finalizzate allo svolgimento di eventi o iniziative connotati dalla partecipazione libera e gratuita.
7. Per le occupazioni da parte delle vetture adibite al trasporto pubblico di linea in concessione, nei posteggi assegnati, la tariffa ordinaria è ridotta del 10%.
8. Per le occupazioni con ponteggi, impalcature e simili, realizzate nell'esercizio dell'attività edilizia, all'interno della cerchia delle mura urbane, di durata superiore a trenta giorni, la tariffa è ridotta del 30%. Se l'occupazione si prolunga oltre i 120 giorni, la riduzione per i successivi 60 giorni è pari al 20%. Oltre i 180 giorni non è prevista alcuna riduzione. Con atto della Giunta Comunale è stabilita la durata del periodo in cui si applicano le riduzioni di cui sopra, periodo che può essere eventualmente prorogato o successivamente rideterminato.

Art. 29 - Esenzioni

1. Non sono soggette al pagamento del canone:
 - 1.1 le occupazioni di qualsiasi tipo che siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare in relazione alla medesima area di riferimento, individuata quest'ultima in base all'atto di

concessione nel suo complesso, prendendo a riferimento tutte le eventuali diverse occupazioni della stessa tipologia in esso previste;

1.2 le occupazioni soprastanti il suolo pubblico realizzate con balconi, terrazze, verande, bow windows e simili infissi di carattere stabile; con tende parasole (se poste a corredo di esercizi commerciali e simili, le tende sono comunque soggette al pagamento del canone quando al di sotto di esse sono svolte attività commerciali, per esempio mediante tavoli e sedie per la somministrazione di alimenti, banchi di vendita, ecc.);

1.3 le occupazioni di sottosuolo pubblico realizzate con pozzetti, condutture, scarichi e più in generale con innesti o allacci alle reti di erogazione dei pubblici servizi;

1.4 le occupazioni realizzate con griglie, vetro cemento, intercapedini e simili;

1.5 le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni pubblicitarie, gli orologi funzionanti per la pubblica utilità anche se di privata pertinenza, le aste delle bandiere;

1.6 le occupazioni da parte dei veicoli a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad essi assegnati;

1.7 le occupazioni con autovetture adibite al trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate;

1.8 le occupazioni da parte di autoveicoli privati nei parcheggi pubblici, ad eccezione degli stalli riservati al titolare del contrassegno invalidi;

1.9 le occupazioni realizzate nei mercati attrezzati;

1.10 le occupazioni di suolo pubblico realizzate con i passi carrabili;

1.11 le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e scarico delle merci;

1.12 le seguenti occupazioni occasionali di durata non significativa:

1.12.1 occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, assistenziali, sportive e culturali, con accesso gratuito del pubblico non comportanti attività di somministrazione o vendita e di durata non superiore a 24 ore;

1.12.2 occupazioni soprastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose, purché avvengano nel rispetto delle vigenti disposizioni amministrative;

1.12.3 occupazioni con ponteggi, scale, pali di sostegno e simili, realizzate per interventi di riparazione o manutenzione, di durata non superiore a quattro ore non ricorrenti.

1.13 le occupazioni di suolo pubblico per iniziative di promozione di Aziende previste in accordi con l'Amministrazione Comunale nell'ambito dei quali le stesse si siano impegnate a farsi carico di interventi di recupero, restauro, sistemazione di spazi pubblici e/o arredi o beni pubblici, purché il preventivo di tali interventi sia pari ad almeno il triplo del canone dovuto per la concessione di suolo pubblico;

1.14 le occupazioni effettuate per il restauro di edifici che sono beni culturali ai sensi del decreto legislativo 22.1.2004 n. 42, appartenenti allo Stato, alle Regioni, alle Province ed agli altri enti pubblici e destinati all'esercizio delle rispettive attività istituzionali ovvero appartenenti a enti ed istituzioni religiose e destinati all'esercizio del culto.

1.15 le occupazioni di suolo pubblico, realizzate con pedane, scivoli e simili per il superamento delle barriere architettoniche, chieste a favore di portatori di handicap oppure nei casi di opere obbligatorie ai sensi di legge, quando vi sono impedimenti di rilievo alla loro realizzazione all'interno della proprietà privata. È comunque necessario, in ogni caso, l'apposito parere degli uffici tecnici comunali.

Art. 30 - Modalità di applicazione del canone in generale

1. Il canone è commisurato alla superficie occupata espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni alla misura superiore, ad eccezione di quelle inferiori a mezzo metro quadrato o lineare che sono esenti ai sensi dell'art. 29 comma 1 numero 1.1).
2. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura ed ubicate sulla medesima area di riferimento, la cui misura sia complessivamente superiore ad un metro quadrato o lineare, il canone è determinato separatamente per ciascuna di esse sulla base della misura di un metro quadrato o lineare.
3. Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo pubblico, comprese le tende degli esercizi pubblici e commerciali, poste in essere da privati, sono calcolate in base alla dimensione in metri quadrati

della loro proiezione a terra. Per le tende determinanti una occupazione permanente, la concessione di cui al presente regolamento è sostituita dal relativo atto autorizzativo rilasciato dagli uffici tecnici competenti, fermo restando l'obbligo dell'interessato di presentare la domanda e di pagare il canone.

4. Quando le tende sono poste a copertura di aree pubbliche già occupate (banchi di vendita, tavolini, ecc.) si applica il canone per la sola parte di superficie eventualmente eccedente.
5. Per le occupazioni di spazi pubblici con cartelloni ed altri mezzi pubblicitari, la superficie di riferimento ai fini del canone è data dalla loro proiezione al suolo, in base alle dimensioni risultanti dall'atto di concessione. Non sono computabili i sostegni al suolo.
6. Per le occupazioni permanenti di sottosuolo con cavi, condutture, ecc. realizzate da soggetti diversi da quelli eroganti pubblici servizi la tariffa è stabilita in base alla lunghezza in metri lineari, che si intende comprensiva anche di eventuali manufatti collegati alla condotta (tipo pozzetti, griglie, ecc.).
7. Per le occupazioni permanenti di sottosuolo con cisterne, serbatoi e simili si considera la superficie della figura geometrica risultante in pianta, a cui si applica la tariffa prevista per le occupazioni sottostanti il suolo.
8. Per le occupazioni con impalcature, ponteggi, ecc. finalizzate all'esercizio dell'attività edilizia, la superficie computabile per la determinazione del canone è quella corrispondente allo sviluppo orizzontale al suolo di tali strutture, ovvero a quello maggiore risultante dall'atto di autorizzazione. Al medesimo atto di autorizzazione occorre far riferimento per la individuazione della superficie concessa per uso cantiere.
9. Per le occupazioni realizzate dal commercio su aree pubbliche in occasione di fiere e mercati, le disposizioni degli articoli precedenti in ordine alle procedure per il rilascio della concessione si applicano in quanto compatibili con le altre e diverse norme contenute negli appositi regolamenti previsti dalle leggi che disciplinano la materia.

Art. 31 - Modalità di applicazione del canone per le occupazioni permanenti realizzate con reti di distribuzione dei pubblici servizi e con cavi, condutture, impianti

1. Per le occupazioni permanenti, realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, il canone è determinato nella misura prevista dalle vigenti disposizioni in materia.

Art. 32 - Occupazioni con stazioni radio base per i servizi di telefonia mobile

1. Le occupazioni di suolo pubblico con stazioni radio base per i servizi di telefonia mobile devono essere conformi, oltre che alla normativa nazionale e regionale vigente, anche alle disposizioni contenute nel Regolamento per l'installazione ed il controllo degli impianti per telefonia mobile. Esse devono essere autorizzate mediante sottoscrizione di apposita convenzione, in base ai criteri ed al canone stabilito al comma 2.
2. Le occupazioni di cui al comma 1 sono autorizzate alle seguenti condizioni:

IMPIANTO SINGOLO	
Canone annuo	
Euro 19.000	<i>Per gli impianti ubicati nelle frazioni: Centro storico, S.Anna, S.Marco, Arancio, S.Concordio, Nave, S.Angelo, Fagnano, S.Donato, Pontetetto, Sorbano del Giudice, Sorbano del Vescovo, Mugnano, S.Filippo, Antraccoli, Tempagnano, S.Vito, Picciorana, SS.Annunziata, S.Cassiano a Vico, S.Pietro a Vico, Monte S.Quirico e S.Alessio.</i>
Euro 17.000	<i>Per gli impianti ubicati nel restante territorio comunale</i>
altre condizioni	
Durata concessione: 9 anni	
Divieto di sub concessione	

IMPIANTO IN COSITING	
Per cositing si intende la presenza di due o più impianti sul medesimo palo con aree appaati a terra distinte	
Canone annuo per ciascuna stazione radio	
Euro 15.200	<i>Per gli impianti ubicati nelle frazioni: centro storico, S.Anna, S.Marco, Arancio,</i>

	<i>S.Concordio, Nave, S.Angelo, Fagnano, S.Donato, Pontetetto, Sorbano del Giudice, Sorbano del Vescovo, Mugnano, S.Filippo, Antraccoli, Tempagnano, S.Vito, Picciorana, SS.Annunziata, S.Cassiano a Vico, S.Pietro a Vico, Monte S.Quirico e S.Alessio.</i>
Euro 13.600	<i>Per gli impianti ubicati nel restante territorio comunale</i>
altre condizioni	
Durata concessione: 9 anni	
Divieto di sub concessione	
La concessione è rilasciata con atti separati ad ogni gestore presente	

IMPIANTO IN SHARING (CONDIVISIONE)	
Per sharing si intende la presenza di due o più impianti sullo stesso palo, con la medesima area apparsi a terra	
Canone annuo per ciascuna stazione radio	
Euro 13.300	<i>Per gli impianti ubicati nelle frazioni: centro storico, S.Anna, S.Marco, Arancio, S.Concordio, Nave, S.Angelo, Fagnano, S.Donato, Pontetetto, Sorbano del Giudice, Sorbano del Vescovo, Mugnano, S.Filippo, Antraccoli, Tempagnano, S.Vito, Picciorana, SS.Annunziata, S.Cassiano a Vico, S.Pietro a Vico, Monte S.Quirico e S.Alessio.</i>
Euro 11.900	<i>Per gli impianti ubicati nel restante territorio comunale</i>
altre condizioni	
Durata concessione: 9 anni	
Divieto di sub concessione	
La concessione è rilasciata con unico atto a favore del gestore capofila (devono essere indicati il numero delle stazioni radio e i relativi gestori)	

CONDIZIONI GENERALI	
<p>a) Il canone potrà variare in corso di concessione a seguito della mutata tipologia dell'impianto (da singolo a <i>cositing</i> o <i>sharing</i>) ed in relazione alla intervenuta variazione e/o adeguamento delle tariffe COSAP sopra indicate.</p> <p>b) qualora su un impianto esistente sia presentata istanza da parte di altro gestore per una nuova stazione radio in <i>cositing</i>, per quest'ultima dovrà essere rilasciata una nuova concessione al canone sopra indicato; il medesimo canone, ridotto rispetto a quello riferito all'impianto singolo, dovrà essere applicato alla concessione già in essere.</p> <p>c) qualora su un impianto esistente sia presentata istanza da parte di altro gestore per realizzare un nuovo impianto in <i>sharing</i>, si dovrà procedere alla revoca della concessione in essere ed al rilascio di nuova concessione nei confronti del gestore capofila al canone complessivo, pari al canone unitario sopra indicato moltiplicato per il numero di stazioni radio.</p> <p>d) le concessioni dovranno essere rilasciate a favore dei soli gestori di concessione governativa o di soggetti delegati.</p> <p>e) in caso di esercizio del diritto di recesso da parte del gestore, l'impianto dovrà essere smontato nei tempi tecnici necessari e comunque entro 90 giorni dalla data di recesso con riconsegna dell'area all'Amministrazione Comunale.</p>	

3. Il canone annuo è versato in due rate semestrali, di cui la prima entro 30 giorni dall'inizio del periodo di riferimento, e non è soggetto alla rivalutazione annuale in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo. È facoltà dell'interessato pagare l'intero canone entro la scadenza della prima rata.
4. Le convenzioni in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente articolo sono adeguate alla disposizione suddetta.
5. La gestione delle convenzioni e la riscossione del canone sono curate dall'Ufficio Patrimonio del Comune di Lucca.

Art. 33 - Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto. Nel caso che il bene oggetto della concessione sia utilizzato da più soggetti può essere concesso, su richiesta degli interessati, che il pagamento avvenga distintamente da parte di ogni contitolare per la quota di

- spettanza, a condizione che ogni singolo pagamento sia pari almeno a euro cinquantadue, con l'eventuale arrotondamento in eccesso a tale importo se le quote singole sono inferiori.
2. Il pagamento del canone, nel caso di nuova concessione, deve avvenire preliminarmente al rilascio della concessione stessa; per gli anni successivi a quello di rilascio della concessione delle occupazioni permanenti, il pagamento deve avvenire entro il 31 gennaio di ogni anno.
 3. Il pagamento si effettua mediante versamento sull'apposito conto corrente postale intestato al Comune di Lucca, con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
 4. Il rilascio della concessione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento del canone dovuto o della prima rata nel caso di pagamento rateale.

Art. 34 - Pagamento rateale

1. "Il concessionario, per importi superiori a 250 euro, potrà richiedere il pagamento in sei rate mensili di pari importo di cui la prima al momento del rilascio della concessione.

Art. 35 - Maggiorazioni del canone

1. Il canone può essere maggiorato di eventuali oneri di manutenzione derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, nella misura indicata nell'atto di concessione o anche successivamente.

Art. 36 - Riscossione del canone ed importo minimo del versamento

1. La riscossione del canone avviene a cura dell'ufficio competente; la riscossione coattiva è effettuata secondo le norme di legge vigenti.
2. Non si è tenuti al versamento del canone quando l'importo dovuto sia comunque inferiore a euro tre. Non si procede alla riscossione coattiva di canoni non pagati per importo fino a dodici euro.

Art. 37 - Occupazioni abusive

1. Sono abusive le occupazioni effettuate senza la prescritta concessione, ovvero con concessione revocata, sospesa, scaduta ovvero decaduta. Sono considerate abusive anche le occupazioni d'urgenza per le quali l'interessato non abbia ottemperato alle disposizioni di cui all'art. 14 o per accertata inesistenza del requisito d'urgenza.
2. Ai fini della applicazione delle sanzioni di cui al successivo art. 39 le occupazioni prive di autorizzazione realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile sono considerate permanenti e laddove sia impossibile accertare con esattezza la data di inizio dell'occupazione, sono calcolate con decorrenza dall'anno solare precedente quello di accertamento dell'occupazione abusiva.
3. Agli stessi fini, nei casi diversi dal comma 2 le occupazioni prive di autorizzazione si considerano di natura temporanea e si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento.
4. Nel caso di cui al comma 3, qualora relativamente alla medesima occupazione abusiva, siano redatti distinti verbali di accertamento nell'arco temporale di 15 giorni, il periodo intercorrente tra la data del primo verbale e quella del successivo si computa al fine della determinazione del periodo di occupazione abusiva.
5. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
6. Al trasgressore ed agli obbligati in solido si applica quanto previsto dal precedente art.14 comma 6.
7. In ogni caso l'Amministrazione potrà esercitare i poteri previsti dalla legge a tutela della proprietà dei propri beni demaniali ed indisponibili.

Art. 38 - Controlli dei pagamenti

1. Nell'effettuare i controlli dei pagamenti effettuati, ove rilevi l'omesso, il tardivo o parziale pagamento del canone, si provvede a diffidare il trasgressore ad adempiere entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della diffida stessa. Nella diffida sono indicati gli importi del canone dovuto, delle sanzioni e degli interessi.
2. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto al pagamento, il trasgressore incorre nella decadenza della concessione e l'ufficio procede alla riscossione coattiva ai sensi del precedente art. 31.

Art. 39 - Sanzioni e interessi

1. L'accertamento dell'occupazione abusiva, effettuata mediante verbale redatto da competente pubblico ufficiale, comporta per il trasgressore l'obbligo di corrispondere ai sensi dell'art. 63 d.lgs. n. 446/1997 comma 2 lett. g) e g-bis):
 - a) un'indennità, pari al canone che sarebbe stato determinato se l'occupazione fosse stata autorizzata, aumentata del 50%;
 - b) una sanzione amministrativa pecuniaria pari all'indennità di cui alla lettera precedente;
 - c) gli interessi previsti dal successivo art. 39, comma 3, calcolati sulla somma dovuta a titolo di indennità per l'occupazione abusiva di cui alla lettera a).
2. In caso di omesso, parziale o tardivo pagamento del canone nei termini di cui ai precedenti artt. 33 e 34, previa diffida ad adempiere entro 15 giorni, verificato l'inadempimento, la concessione viene revocata e si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari alla misura del canone dovuto maggiorata del 50%, al netto di quanto già eventualmente versato.
3. Sulle somme non versate o versate tardivamente sono dovuti gli interessi moratori nella misura legale prevista dall'art. 9 bis del regolamento delle entrate, rapportati ai giorni di ritardo nell'adempimento.
4. Nel caso di accertamento ai sensi dell'art. 20 del Codice della Strada, il verbale viene trasmesso al Sindaco ed al Comando della Guardia di Finanza ai fini dell'esercizio delle potestà e delle competenze di cui all'art. 3 comma 16 e 18 della legge 94/2009 oltre che al competente ufficio dell'ente ai fini della irrogazione delle sanzioni previste dal presente articolo.
5. Nel caso di accertamento di violazione degli obblighi inerenti la pulizia ed il decoro degli spazi pubblici antistanti l'esercizio, il verbale viene trasmesso al Sindaco ai fini dell'esercizio delle potestà di cui all'art. 3 comma 17 della legge 94/2009.
6. Ogni altra violazione al presente Regolamento determina l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 7 bis del d.lgs. 267/2000 oltre che, nei casi di recidiva, quelle di cui all'art. 6 della legge 77/1997.
7. Per le modalità di applicazione delle sanzioni di cui al comma 1 lett. b) e 6, si applicano le norme della l. 689/1981.

Art. 40 - Termini di prescrizione

1. La richiesta di pagamento del canone non versato deve essere effettuata entro il termine di cinque anni dal mancato o parziale pagamento, ai sensi dell'art. 2948 del codice civile.
2. Entro lo stesso termine può essere richiesto dagli interessati la restituzione di importi pagati a titolo di canone non dovuti, sui quali spettano gli interessi nella stessa misura sopra indicata all'art. 39 comma 3.

Art. 41 - Funzionario responsabile

1. Il dirigente preposto all'ufficio competente all'applicazione del canone provvede all'esercizio dell'attività organizzativa e gestionale di detto onere, sottoscrive i relativi atti, compresi quelli che autorizzano rimborsi, e ne dispone la notifica.
2. È in facoltà del dirigente, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente in materia, delegare le attività di cui al comma precedente.

Art. 42 - Rinvio, disposizioni abrogate e norma transitoria

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.

Art. 43 - Entrata in vigore

1. Il Regolamento e le sue modifiche entrano in vigore dopo il quindicesimo giorno dalla pubblicazione.